

(N. 823)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE GIOVAN BATTISTA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1950

Soppressione di sezioni autonome dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione di detto Ente.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 8 ottobre 1925, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1922, n. 127, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie e nel regio decreto 14 maggio 1925, n. 830, contenente le norme di attuazione per detta legge, venne istituito in Roma l'Ente nazionale per le piccole industrie che, successivamente, con determinazione ministeriale 17 febbraio 1930, assunse la denominazione definitiva di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Lo statuto attualmente in vigore per detto Ente venne approvato con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431.

Presso il medesimo, con legge 29 marzo 1928, n. 631, vennero istituite la Sezione autonoma commerciale e la Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e l'artigianato. A tali sezioni, amministrare dall'Ente ed

aventi personalità giuridica, furono affidati i compiti e le funzioni che, con regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, erano stati demandati all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, enti che furono soppressi.

Tali sezioni autonome sono da vari anni inattive, perchè, da un lato, non hanno potuto avere quella organizzazione tecnica che, per le funzioni ad esse affidate, sarebbe stata necessaria e, d'altro lato, non sono state confortate da adeguate possibilità finanziarie.

Inoltre l'Ente, che è organizzato essenzialmente per il conseguimento di finalità pubbliche e assistenziali nel campo della preparazione professionale degli artigiani e per curare un miglioramento qualitativo dei prodotti, non ha la possibilità di aiutare le se-

zioni a svolgere convenientemente i compiti per i quali esse furono istituite; in modo che la esistenza delle stesse, è divenuta attualmente di intralcio anche per la attività dell'Ente.

D'altro canto si è di recente provveduto con i decreti legislativi 15 dicembre 1947, n. 1418, e n. 1419, ad assicurare le agevolazioni creditizie all'artigianato e alla piccola industria con appositi istituti che possono valersi di una vasta rete bancaria, cosicchè è divenuta superflua, anche sotto tale aspetto, la esistenza delle due sezioni suddette.

Con il presente schema di disegno di legge viene quindi disposta la loro soppressione (articolo 1). La liquidazione del loro patrimonio viene affidata (articolo 2) al Presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, che vi provvederà sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio di concerto con quello del tesoro e sotto il controllo dei revisori dei conti dell'Ente stesso.

Nella operazione di liquidazione, il liquidatore dovrà applicare le disposizioni attualmente in vigore per la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il bilancio finale della liquidazione predisposto dal liquidatore ed il piano di riparto che spetta allo stesso liquidatore di proporre, dovranno essere approvati dai suddetti Ministeri. L'eventuale residuo attivo dovrà essere ripartito, in proporzione alle quote di conferimento, fra lo Stato e gli altri Enti che hanno

partecipato alla formazione del capitale delle sue sezioni.

La soppressione di tali sezioni comporta anche la necessità di modificare convenientemente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'artigianato e le piccole industrie, già modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371.

L'articolo 4 dello schema dispone perciò che il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. è costituito dal presidente e da dieci membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, due in rappresentanza degli artigiani e due in rappresentanza dei piccoli industriali.

Il presidente e i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è fatta con decreto del Ministro per l'industria e commercio, su designazione dei Ministeri interessati e delle associazioni nazionali di categoria degli artigiani e dei piccoli industriali.

L'articolo 5 dispone che l'E.N.A.P.I. dovrà modificare il proprio statuto, conformandolo alla nuova istituzione determinata dalle proposte disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Sezione autonoma commerciale per i prodotti delle piccole industrie e l'artigianato e la Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e l'artigianato, costituite, ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 631, presso l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, sono soppresse.

Art. 2.

La liquidazione delle Sezioni, di cui all'articolo 1, è affidata al Presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Essa si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello del tesoro, e sotto il controllo dei revisori dei conti dell'Ente stesso.

Saranno osservate, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla liquidazione delle società per azioni.

Art. 3.

Compiuta la liquidazione, il liquidatore procede alla formazione del bilancio finale, nonché a quella del piano di riparto dell'attivo fra gli enti partecipanti al capitale delle Sezioni in proporzione delle quote di conferimento.

Il bilancio finale ed il piano di riparto sono trasmessi al Ministro per l'industria e commercio, che provvede all'approvazione di essi, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, è modificato come segue:

« L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

due rappresentanti degli artigiani;

due rappresentanti dei piccoli industriali.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. I rappresentanti delle Amministrazioni statali sono designati dai Ministeri competenti e quelli di categoria dalle associazioni professionali esistenti, a carattere nazionale.

Art. 5.

L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie modificherà il suo statuto in conformità delle disposizioni della presente legge.